

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**Sezione civile**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alessandra Bottan	Presidente
dott. Gianfranco Pellizzoni	giudice rel.
dott. Francesco Venier	giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di concordato preventivo n. 10/09 promosso dalla società A srl, in liquidazione;

dato atto che è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto *ex art. 177, comma 1, L. fall.*;

rilevato che nei termini di legge si è costituito un solo creditore dissenziente, rappresentato dalla B srl, che ha proposto opposizione all'omologazione del concordato, sull'assunto che il suo credito ammontante a € 17.024,48 o quantomeno a € 14.928,16 non era stato riconosciuto, se non in minima parte dalla società A, per l'importo di € 1.776,00; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

considerato che, come riferisce il commissario giudiziale nel parere motivato depositato entro il termine stabilito dall'art. 180, comma 2, L. fall., il piano predisposto dalla società ricorrente appare rispettoso delle ragioni dei creditori e concretamente realizzabile;

rilevato che la proposta opposizione appare infondata, atteso che si basa esclusivamente sulla circostanza che il credito vantato non è stato riconosciuto nell'intero suo ammontare ai limitati fini della votazione e del calcolo delle maggioranze ( in assenza di qualsiasi contestazione del creditore non presente in assemblea);

considerato sotto tale profilo che non vi era stato alcun provvedimento del giudice delegato in assemblea, relativo all'eventuale ammissione o meno del maggior credito ( oggi fatto valere) in assenza di qualsiasi contestazione sul punto e comunque che il commissario giudiziale ha dato atto che già pende controversia in sede di cognizione ordinaria per l'accertamento del credito; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

rilevato che tale ammissione parziale, ai soli fini della votazione, non pregiudica in alcun modo le ragioni del creditore ex art. 176, primo comma l. fall. ( in quanto in tutti i casi il creditore deve far valere ogni sua pretesa in sede di cognizione ordinaria) e che tale aspetto non ha avuto alcuna influenza sulla formazione della maggioranza, atteso che la maggioranza prevista dalla legge è stata comunque raggiunta, a prescindere dall'ammissione o meno al voto del creditore opponente per l'intero credito vantato e attualmente oggetto di accertamento giudiziale;

rilevato in particolare che i creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione, ex art 176, secondo comma, l. fall., solamente nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze ( c. d. prova di

resistenza), atteso che la decisione del giudice delegato, non pregiudica in alcun modo la pronuncia definitiva sulla sussistenza del credito stesso, che deve essere effettuata, sia in riferimento alla sussistenza, sia in riferimento alla sua entità e alla qualità, in sede di cognizione ordinaria, mancando nel concordato preventivo una fase di verifica dei crediti ( v. Cass. 22.12.2006, n. 27489, secondo cui: La procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare - in sede di opposizione all'esecuzione - l'esatta entità del credito è necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese come accertati in detta sentenza, applicando su tale importo complessivo la falcidia concordataria, mentre una pretesa di ulteriori interessi e rivalutazione calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale, nonché Cass. 14.02.2002, n. 2104, secondo cui: In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa

l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento "de quo" natura esclusivamente deliberativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze); [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

ritenuto che la proposta di concordato, che si sostanzia nella cessione dell'intera azienda e dei relativi cespiti, mobili e immobili, appare conveniente per i creditori, alla luce del parere espresso dal commissario nella sua relazione di data 5.01.010, nonché delle somme liquide già versate a sue mani e delle garanzie allegare in atti, da parte della società affittuaria e promissaria acquirente dei beni, che consentono l'adempimento della proposta così come formulata;

rilevato che la proposta concordataria prevede la cessione dei beni ai creditori, [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

#### **OMOLOGA**

il concordato proposto dalla società Esperides srl in liquidazione e

#### **NOMINA**

liquidatore, per ragioni di convenienza ed economia, lo stesso commissario giudiziale, dr. C;

designa i membri del comitato dei creditori come segue:

- |      |            |
|------|------------|
| 1) D | Presidente |
| 2 E  | membro     |
| 3) F | membro;    |

**DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE:**

il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del legale rappresentante della società, su apposito verbale da depositare in cancelleria; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

lo stesso liquidatore, entro un mese dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;

ogni TRE mesi il liquidatore predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al comitato dei creditori, che potrà presentare osservazioni;

per le vendite di qualsiasi tipo, in esecuzione del piano proposto e per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, in particolare per le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi del parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione del giudice delegato;

le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato all'ufficio concorsuale; i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore ed un copia dell'estratto conto bancario

sarà trasmessa trimestralmente al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato;

il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, con apposito piano di riparto e secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, sentito il parere del comitato dei creditori, notiziando, nel contempo, il giudice delegato;

i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati, dietro presentazione del titolo giustificativo del credito, mediante bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti al giudice delegato; [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato alla società ricorrente e al commissario giudiziale, che provvederà a dare notizia ai creditori, nonché pubblicato e affisso a norma dell'art.17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili, devono essere depositate nei modi che il giudice delegato si riserva di stabilire in uno con le modalità e le condizioni dello svincolo.

Udine lì, 26.02.2010. [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Il Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G.Pellizzoni